

ALLEGATO

all'atto n. 23901

della raccolta

STATUTO -----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -----

Articolo 1 -----

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica
denominata -----

TENNIS CLUB AGLIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA -
in forma abbreviata -----

TENNIS CLUB AGLIANA A.S.D. -----

con sede in Comune di Agliana, via Selva n.c. 212/C. -----

Il trasferimento della sede è riservato alla competenza dei
soci, anche se nell'ambito territoriale dello stesso Comune.
I colori sociali sono il verde ed il nero. -----

Articolo 2 -----

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà
essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria
degli Associati come previsto dall'articolo 29. -----

Articolo 3 -----

L'Associazione non ha fini di lucro e destina eventuali utili
ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività
statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. -----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a
soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto. -----

Lo scopo e l'oggetto dell'associazione consistono
nell'esercizio in via stabile e principale
dell'organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva
dilettantistica. -----

Più precisamente, l'associazione ha per scopo di promuovere,
disciplinare e sostenere, nonché propagandare la pratica di
qualsiasi attività sportiva e/o ricreativa, in particolare la
pratica agonistica e non agonistica del tennis, del padel,
del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre
discipline sportive a carattere dilettantistico sul
territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione,
con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a
squadre, organizzando attività sportive dilettantistiche,
compresa l'attività didattica per l'avviamento,
l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sopra
indicate, riconosciute dal CONI, dalle Federazioni Sportive
Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e
dagli Enti Di Promozione Sportiva (EPS) e, a tal fine, può
partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre sotto
l'egida e con l'autorizzazione delle singole Federazioni cui

è affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive. - Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie delle FSN, DSA ed EPS, cui si affilia. Si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o gestione delle società e associazioni affiliate. -----

Nei limiti di legge, è consentito all'associazione l'esercizio di attività diverse da quelle principali sopra indicate, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente in materia. -----

L'Associazione si mantiene completamente estranea a questioni di natura politica, religiosa e razziale. -----

L'associazione attua al proprio interno, quali inderogabili aspetti della propria struttura organizzativa, i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. -----

Articolo 3 BIS - AFFILIAZIONE FITP -----

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel ("FITP") e, se richiesto dai soci, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, anche paralimpici. -----

2. L'Associazione, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportiva cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI. -----

3. L'Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle

Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e all'attività dell'Associazione. -----

4. L'Associazione garantisce l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate. -----

5. L'Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale. -----

6. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa e agli altri affiliati. -----

7. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla FITP ed agli altri Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione è affiliata, ove espressamente richiesto dalle normative degli stessi. -----

8. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, i soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione aderisce. Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. -----

9. Tutti i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi dell'Associazione sono sempre impugnabili. -----

10. L'Associazione contrasta e si oppone con ogni mezzo a sua disposizione all'abuso psicologico, all'abuso fisico, alla molestia sessuale, all'abuso sessuale, alla negligenza, all'incuria, all'abuso di matrice religiosa, al bullismo e al cyberbullismo, ai comportamenti discriminatori e all'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del responsabile previsto a tal fine dalla normativa vigente. -----



Handwritten signature: Carlo

Articolo 4

Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo ed il collegio dei probiviri.

TITOLO II - I SOCI

Articolo 5

Sono soci effettivi gli iscritti in un apposito libro soci tenuto a cura del consiglio direttivo. Ogni socio effettivo è tenuto al pagamento di una quota associativa annuale il cui importo e la relativa scadenza sono proposti ogni anno dal consiglio direttivo dell'associazione e deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Trascorsi trenta giorni da tale scadenza i soci morosi non potranno frequentare la sede sociale finchè non avranno provveduto a regolarizzare la loro posizione.

I soci che, trascorsi tre mesi dalla loro messa in mora, risulteranno ancora morosi, verranno assoggettati a procedimento di esclusione, come previsto dall'articolo 12, per deliberarne la perdita della qualifica di socio effettivo, fermo restando il loro obbligo di pagare la quota dell'anno in corso.

I soci effettivi sono inoltre tenuti al pagamento di eventuali contributi associativi straordinari nei modi e nei tempi previsti dall'art. 21 del presente Statuto

Articolo 6

Coloro che vorranno divenire soci effettivi dovranno fare domanda scritta diretta al consiglio direttivo ed essere presentati da almeno un socio effettivo. Il consiglio direttivo delibererà sull'ammissione a socio del richiedente a maggioranza dei due terzi dei voti. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo socio dovrà corrispondere, al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, una quota associativa di ammissione, il cui importo sarà proposto annualmente dal consiglio direttivo e deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 7

Il limite dei soci effettivi viene fissato nel numero di 228 (duecentoventotto). Tale numero si ridurrà automaticamente di tante unità in ragione di quanti soci verranno esclusi per morosità o indegnità come previsto dall'art. 12.

Le quote associative non sono né rivalutabili né trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 8

Il socio effettivo, tramite dichiarazione scritta, potrà indicare al consiglio direttivo gli appartenenti al proprio nucleo familiare da registrare quali aggregati. Viene

precisato che la composizione del nucleo familiare non viene determinata dallo Stato di Famiglia. Per appartenenti al nucleo familiare si intendono: il coniuge, il convivente nel caso di "coppie di fatto" ed i figli. Il consiglio direttivo, valutata la dichiarazione del socio effettivo ed ogni altra circostanza idonea a verificare l'esatta applicazione dei principi statuari, delibererà sull'accoglimento e consequenziale registrazione dell'aggregato. Il coniuge ed il convivente aggregati decadono per separazione legale il primo e a seguito di separazione di fatto il secondo. Il figlio aggregato decade da tale qualifica al compimento del trentacinquesimo anno di età o qualora formi un proprio nucleo familiare tramite matrimonio, nascita di un figlio o convivenza nel caso di "coppia di fatto". In ogni caso gli aggregati perderanno tale qualifica per indegnità ai sensi dell'art. 12 o per espressa revoca del socio effettivo. -----

Articolo 9

Il socio genitore può richiedere al consiglio direttivo che al figlio non in possesso dei requisiti di cui all'art.8 venga consentito di frequentare i locali sociali e servirsi degli impianti. Qualora il consiglio direttivo accetti la richiesta, il socio genitore sarà tenuto al pagamento di una quota forfettaria annua per il "figlio frequentatore" che verrà determinata e scadenzata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. Tale quota non potrà mai essere inferiore ad un terzo di quella di cui all'art. 5. La durata di tale qualifica è annua, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e si rinnova automaticamente se entro la data di scadenza deliberata dall'assemblea per il pagamento della quota di cui all'art. 5 non intervengono comunicazioni di disdetta da parte del socio genitore o dello stesso consiglio direttivo. Gli stessi "figli frequentatori" sono tenuti a rispettare sia lo Statuto Sociale sia i Regolamenti vigenti. In ogni caso perderanno tale qualifica per indegnità ai sensi dell'art. 12, per espressa revoca del socio effettivo e qualora la posizione del socio genitore, in relazione all'obbligazione assunta per l'iscrizione del "figlio frequentatore", risulti morosa trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento. -----

Articolo 10

Può rivestire la qualifica di "socio Senior", previo recesso dall'Associazione, il socio che risulti iscritto nel libro dei soci alla data del 31 dicembre 2015, che abbia compiuto 80 anni di età ed abbia un periodo di permanenza nell'Associazione di almeno 25 anni. Al "socio Senior" viene riconosciuto il diritto a frequentare i locali sociali e servirsi degli impianti, nel rispetto dello Statuto Sociale e dei Regolamenti vigenti, senza obbligo di pagamento sia della



Illegible signature

Illegible signature

quota forfetaria annua sia delle quote associative straordinarie. I soci iscritti nel libro dei soci dopo il 1 Gennaio 2016 potranno rivestire la qualifica di "socio Senior" al compimento dell'ottantesimo anno di età e dopo 25 anni di associazione, maturata dalla data di iscrizione. -----

Articolo 11 -----

I soci effettivi, gli aggregati ed i figli di cui all'art. 9 avranno diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi degli impianti. Essi debbono tenere una buona condotta morale e civile ed un contegno serio e dignitoso in ogni circostanza. Hanno l'obbligo di accettare e seguire le deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, nonché le norme del Regolamento interno. -----

Articolo 12 -----

La qualità di socio effettivo si perde per dimissioni, per morosità o indegnità. La decadenza per morosità o indegnità di un socio dovrà essere deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. -----

In caso di decesso di un socio effettivo, la sua quota sarà automaticamente intestata ad uno degli eredi, che potrà essere indicato: -----

a) dal socio stesso con testamento; -----

b) dagli eredi del socio deceduto, in mancanza della comunicazione di cui al punto a). -----

In caso di mancanza di eredi o di rinuncia da parte degli stessi o di mancato accordo fra gli eredi, gli effetti che verranno applicati sulla quota del socio deceduto saranno equiparati a quelli di perdita della qualifica di socio per dimissioni. -----

TITOLO III - L'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

Articolo 13 -----

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo, del bilancio preventivo nonché delle quote di ammissione ed associative. La convocazione, contenente l'ordine del giorno con la specifica indicazione delle materie da trattare, dovrà essere inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante qualsiasi forma di comunicazione che consenta di acquisire prova dell'avvenuta spedizione/o ricezione a ciascun socio e/o mediante affissione nell'albo dell'associazione. L'assemblea deve pure essere convocata qualora ne venga fatta richiesta, con comunicazione scritta, da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata sia in Agliana che fuori dal Comune a discrezione del Consiglio Direttivo. -----

Articolo 14 -----

L'Assemblea delibera sul rendiconto consuntivo, sul bilancio preventivo, sugli importi della quota di ammissione,

associative e straordinarie, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del consiglio direttivo e del suo Presidente, del collegio dei probiviri, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per Legge o per Statuto. -----

Articolo 15 -----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro, in regola con i pagamenti e che non siano in mora ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del consiglio direttivo, tramite rilascio di delega scritta. La delega non potrà essere rilasciata ad un membro del consiglio direttivo nel caso di assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio ed alla responsabilità dei consiglieri. Ogni socio sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie non potrà rappresentare più di due soci, mentre non potrà rappresentare più di un socio in caso di assemblea di cui all'art. 29. -----

Il socio minorenne partecipa all'assemblea ed esercita il diritto di voto debitamente rappresentato da un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o, comunque, da chi ne ha la legale rappresentanza. -----

Articolo 16 -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, in caso di sua assenza o impedimento da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori. Spetta inoltre al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati; il verbale dovrà essere riportato nel libro delle assemblee, tenuto e demandato alla cura del consiglio direttivo, che, prima di essere messo in uso, dovrà essere numerato e attestato con firma dal Presidente e del Vice Presidente in carica al momento dell'instaurazione dello stesso. -----

Articolo 17 -----

L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei soci iscritti nel libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrerà in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti. In seconda convocazione la presenza di almeno la metà dei soci iscritti. -----

In tutti i casi le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. -----

TITOLO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Articolo 18 -----

L'Associazione è amministrata dal consiglio direttivo. Tale consiglio è composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di nove da stabilirsi in sede assembleare al momento della nomina. -----

E' fatto divieto ai membri del consiglio direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. A tal fine, al momento dell'accettazione della carica, i consiglieri nominati rilasciano apposita dichiarazione sulla inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità. -----

La carica ha la durata di anni tre. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione deve provvedere alla sua sostituzione nominando nuovo membro del consiglio il candidato che, tra i non eletti, ha conseguito il maggior numero di voti nelle ultime elezioni. -

Articolo 19 -----

Il Presidente del consiglio nomina nell'ambito dei membri del consiglio un Vicepresidente ed un Segretario e definisce gli incarichi per ognuno dei consiglieri. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio. -----

Articolo 20 -----

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età dei presenti. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione del consiglio direttivo verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario su apposito libro, da tenere a cura del consiglio direttivo stesso e predisposto, prima di essere messo in uso, con numerazione delle pagine e attestazione del Presidente e Vice Presidente in carica. -----

Articolo 21 -----

Qualora si presentasse la necessità o l'opportunità di effettuare investimenti per nuovi impianti o ristrutturazioni straordinarie di quelli già esistenti, il consiglio deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione e la determinazione del pagamento di una quota associativa

straordinaria che permetta l'esecuzione degli interventi sopraindicati. In caso di approvazione da parte dell'assemblea, i soci saranno tenuti al pagamento di tali quote straordinarie entro la data stabilita nella delibera assembleare. Trascorsi trenta giorni da tale scadenza i soci morosi non potranno frequentare la sede sociale finchè non avranno provveduto a regolarizzare la loro posizione. I soci che, trascorsi tre mesi dalla loro messa in mora, risulteranno ancora morosi, verranno assoggettati a delibera assembleare, come previsto dall'articolo 12, per deliberarne la perdita della qualifica di socio effettivo, fermo restando il loro obbligo di pagare la quota associativa straordinaria deliberata. -----

Articolo 22 -----

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per cui ad esso compete di decidere indistintamente su tutte le operazioni sociali fatta eccezione per quelle di esclusiva competenza dell'assemblea. Il consiglio direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, oltre che al Presidente anche ad uno o più consiglieri. Senza derogare alle generalità dei poteri ad esso spettanti, il consiglio direttivo deve, fra l'altro: -----

- a) deliberare circa le ammissioni e dimissioni dei soci; ----
- b) sottoporre all'attenzione dell'assemblea i casi di morosità ed indegnità dei soci; -----
- c) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; -----
- d) proporre all'assemblea, nei modi previsti dall'art. 21, la corresponsione e la misura dei contributi straordinari; -----
- e) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, nonché gli importi delle quote associative annuali e delle quote di ammissione; -----
- f) sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo; ----
- g) compiere tutte le operazioni finanziarie e di credito ordinarie atte al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- h) compiere nell'interesse dell'associazione qualsiasi atto o operazione e tutto quanto non sia tassativamente riservato alle decisioni dell'assemblea; -----
- i) redigere e aggiornare il Regolamento interno per il funzionamento dell'associazione; -----
- l) assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente, stabilire le relative mansioni e le competenze ad esso spettanti. -----

Il consiglio direttivo non potrà comunque compiere i seguenti atti se non autorizzati dall'assemblea dei soci: -----

- 1) acquisti e vendite di beni immobili; -----

- 2) costituzione di garanzie reali e personali di qualsiasi tipo su beni di proprietà sociali; -----
- 3) rilascio di effetti cambiari per autofinanziamenti, accensioni di mutui ipotecari, finanziamenti in genere e prelievi allo scoperto di conto corrente. -----

Articolo 23 -----

Il consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di singoli soci o di gruppi di soci, costituiti in commissione, cui demanda l'assolvimento di compiti specifici secondo le direttive da esso emanate. -----

Articolo 24 -----

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione di quanto viene deliberato dall'assemblea e dal consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione. -----

TITOLO V - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

Articolo 25 -----

Tutte le controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'assemblea e da scegliersi tra persone estranee all'organizzazione dell'associazione. Essi dureranno in carica quanto il consiglio direttivo e sono rieleggibili. Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a mancare dalla carica uno dei Probiviri, il consiglio direttivo dovrà provvedere a nominare il mancante che sceglierà a suo insindacabile giudizio e rimarrà in carica fino alla prossima assemblea. -----

Articolo 26 -----

I soci e l'associazione sono obbligati a rimettere al collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nonché derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il collegio deciderà di tutte le controversie che i soci e l'associazione ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti riguardanti i rapporti sociali o affari intervenuti tra l'associazione ed i soci che possano formare oggetto di arbitrato. Il consiglio direttivo e il personale dipendente sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni ed i chiarimenti da questi ultimi richiesti. I probiviri decidono a maggioranza secondo equità, inappellabilmente, quali amichevoli compositori in via negoziale con dispensa di ogni formalità, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. Il ricorso al collegio dei Probiviri deve essere proposto mediante raccomandata A.R., a pena di

decadenza nel termine di 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che determina la controversia. -----

TITOLO VI - IL PATRIMONIO -----

Articolo 27 -----

Il patrimonio dell'associazione è costituito: -----

a) dai beni ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; -----

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; -----

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. -----

Le entrate dell'associazione sono costituite: -----

1) dalle quote sociali di ammissione, annuali e straordinarie.

2) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; -----

3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. -----

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3. ----

Articolo 28 -----

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29 -----

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, appositamente convocata, con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci. L'assemblea provvederà, in tal caso, alla nomina di uno o più liquidatori. -----

Il patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento sarà devoluto a fini sportivi, nel rispetto e con le procedure previste dalla legge. -----

Articolo 30 -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme di Legge vigente in materia. -----

